



FERMO AMMINISTRATIVO, SE IL MEZZO SERVE PER LAVORARE, SOSPENSIONE POSSIBILE

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 INTRODUZIONE**
- 2 LA TUTELA GIUDIZIARIA**
- 3 QUANDO L'AUTO SERVE DAVVERO PER LAVORARE**
- 4 LA SOSPENSIONE**

1 INTRODUZIONE

Il fermo amministrativo è una misura cautelare utilizzata dall'Agente della riscossione per tutelare il recupero delle somme non pagate.-

Il veicolo rimane di proprietà del debitore, ma, dopo l'iscrizione del fermo nel Pubblico Registro Automobilistico, non può circolare.-

Quando, però, quel mezzo serve per trasportare materiali, effettuare consegne, raggiungere i clienti o svolgere interventi fuori sede, il fermo rischia di produrre un effetto paradossale: **per recuperare un debito si impedisce al contribuente di continuare a produrre reddito e, quindi, anche di pagarlo.-**

Non basta, tuttavia, affermare che l'automobile venga utilizzata per andare al lavoro.- Occorre dimostrare che il mezzo sia concretamente collegato allo svolgimento dell'impresa o della professione e costituisca un vero strumento dell'attività esercitata.-

2 LA TUTELA GIUDIZIARIA

L'articolo 86, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che la procedura viene avviata mediante la notificazione di un preavviso.-

Da quel momento il debitore deve decidere se pagare oppure per presentare ricorso al giudice competente, nelle scadenze previste.-

La semplice presentazione del ricorso, tuttavia, non sospende automaticamente l'efficacia dell'atto impugnato o del fermo.-

La sospensione deve essere espressamente richiesta al giudice e adeguatamente motivata.-

3 QUANDO L'AUTO SERVE DAVVERO PER LAVORARE

Il punto più delicato è stabilire che cosa debba intendersi per veicolo "*strumentale*".-

Non basta utilizzare l'auto occasionalmente per motivi di lavoro. Deve esistere un collegamento concreto e stabile tra il mezzo e l'attività esercitata¹.-

È più facilmente dimostrabile la strumentalità:

- del furgone utilizzato dall'artigiano per trasportare materiali e attrezzature;
- dell'autovettura dell'agente di commercio che visita quotidianamente i clienti;
- del mezzo impiegato per consegne, assistenza tecnica o interventi a domicilio;
- dell'auto del professionista che deve raggiungere abitualmente cantieri, sedi giudiziarie, clienti o luoghi nei quali eseguire la prestazione.-

Non è necessario che si tratti necessariamente di un autocarro o di un veicolo formalmente classificato come commerciale. Anche una normale autovettura può essere strumentale. Occorre, tuttavia, dimostrare che essa sia concretamente inserita nell'organizzazione professionale e non venga utilizzata soltanto per esigenze personali.-

¹ Più complessa è la posizione del lavoratore dipendente che utilizza l'auto soltanto per raggiungere il luogo di lavoro. La formulazione letterale dell'articolo 86 fa riferimento all'attività d'impresa e alla professione. Non contempla espressamente il semplice tragitto tra l'abitazione e il posto di lavoro.-
Per questo motivo non è possibile affermare, in via generale, che ogni auto utilizzata da un dipendente per recarsi al lavoro sia automaticamente sottratta al fermo.-

La posizione potrebbe essere valutata diversamente quando il lavoratore dimostri che il mezzo è realmente indispensabile: luogo di lavoro molto distante, turni incompatibili con il trasporto pubblico, assenza di collegamenti o necessità di utilizzare il veicolo durante lo svolgimento delle mansioni.-

La semplice affermazione «senza quella macchina non posso lavorare» non basta. **La strumentalità non si presume: deve essere provata.**

LA SOSPENSIONE

La sospensione cautelare –non automatica – non anticipa la decisione definitiva: serve a congelare temporaneamente gli effetti del fermo, evitando che l’attesa della sentenza comprometta irrimediabilmente l’attività lavorativa. **Il mezzo può essere liberato provvisoriamente – in attesa della definizione del giudizio, ma il debito non viene per questo cancellato.-**